

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Lecce: I Sezione, ordinanza 28 settembre 2005, n. 1144

L'atto contestuale di dimissioni dei consiglieri ha natura di atto solidale collettivo che unifica una pluralità di dimissioni in un fine specifico e convenuto. Tali dichiarazioni sono valide per il raggiungimento della comune finalità, per cui l'invalidità di alcune rende inutile l'intero atto contestuale: in tal caso l'atto può essere reiterato dagli stessi consiglieri, non comportando le dimissioni ex art. 141 t.u. 267/2000 le dimissioni dalla carica e la conseguente surroga.

Omissis.

Considerato che l'art. 141 del d.lvo 267/2000 individua una procedura tipica esclusivamente destinata a portare allo scioglimento del consiglio comunale attraverso la presentazione delle dimissioni contestuali da parte di una pluralità di consiglieri, qualora raggiungano validamente la metà più uno dei componenti del consiglio;

Considerato che l'atto contestuale di dimissioni, per l'espressa finalità che la legge dà a tale strumento giuridico, ha natura di atto solidale collettivo che unifica una pluralità di dimissioni in un fine specifico e convenuto;

Considerato che la presupposizione e la funzione che lega le dichiarazioni contenute nell'unico atto rendono significative le singole volontà solo in quanto insieme siano valide per il raggiungimento della comune finalità secondo la procedura specifica di legge, per cui l'invalidità di alcune delle dichiarazioni rende inutile l'intero atto contestuale;

Considerato, conseguentemente, che l'atto contestuale di dimissioni, ove non raggiunga la finalità comune, ben può essere reiterato dagli stessi consiglieri, non comportando le dimissioni secondo la procedura di cui all'art. 141 cit. la dimissione dalla carica e conseguente surroga;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

Respinge (Ricorso numero 1470/2005) la suindicata domanda cautelare.

Omissis.